

riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove”.

La soluzione è stata diffusamente apprezzata e la *ratio* condivisa, considerato che senza stravolgere il dettato normativo, si presta ad incontrare le esigenze concrete che possono insorgere, privilegiando snellezza di forme e riduzione, nei limiti delle possibilità concesse dalla norma, degli adempimenti burocratici. Tuttavia, la posizione del Ministero del Lavoro, espressa con la nota interna del 6 luglio, pubblicata da diversi quotidiani, muoveva verso una direzione opposta, di rigida adesione al testo normativo, incurante delle opportunità consentite dalla diversa scelta pragmatica prospettata dall’Inps, espressamente invitato a rivedere la posizione in quella che viene riferita come “bozza” della circolare.

Di fatto la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 non affronta la questione. Conseguentemente, nel confronto tra i diversi provvedimenti di prassi, deve potersi ritenere **confermato l’orientamento espresso con il messaggio n. 2489 del 17 giugno e quindi la possibilità – anche attualmente – di richiedere l’eventuale residuo del primo periodo di nove settimane unitamente alle “ulteriori cinque”, con un’unica domanda.** Ciò perché il diverso avviso di fonte ministeriale non risulta allo stato formalizzato in alcun provvedimento valido ad esprimere tali indicazioni. In questo senso, l’unica valida indicazione operativa deve ritenersi quella espressa dalla ricordata nota n. 2489, in assenza di altra espressione di segno diverso.

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell’Ordine

A cura di:

Pasquale Staropoli